



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 628 del 15/02/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 543 del 15/02/2023

I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Selezioni e Mobilità"

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 alla dipendente con matricola n. 4061.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001

(D.D. n. 1569 del 24/12/2021)

VISTA l'istanza del 07/02/2023, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 4343/23, con la quale la dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 5.2.1992, n° 104, riformulato dall'art. 3 - comma 1 lett. b) n. 2 del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, per assistere la cognata, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

VISTO il Verbale medico del 28/03/1994 dell'USL n. 41 - Messina Nord – Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap – dal quale risulta che la cognata della dipendente è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della Legge n. 104/92;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio della dipendente;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, che ha riformulato il 3° comma dell'art. 33 della legge n° 104/1992, così come segue:

"Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi

dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”

VISTO l'art.33 del CCNL del 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 che, al comma 1, prevede che i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, sono utili ai fini delle ferie e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili e, ai commi 2 e 3, prevede che il dipendente predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso;

CONSIDERATO che, la dipendente con matricola in oggetto indicata, essendo affine di secondo grado, rientra tra i soggetti legittimati alla fruizione dei permessi per assistere la cognata (sorella del coniuge), in quanto la stessa non è coniugata, non ha figli ed entrambi i genitori sono deceduti;

VISTE le circolari n. 8/2008 e n. 13/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il D.Lgs. n. 119 del 18/07/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 105 del 30/06/2022;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio “Selezioni e Mobilità”;

CONSIDERATO, pertanto, che l'istanza dell'interessata può essere accolta;

VISTA la L. R. n° 48 dell'11 dicembre 1991 e la L.R. n° 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L. R. n. 8/2014;

VISTA la L. R. n. 26/2014;

VISTA la L. R. n. 15/2015;

VISTA la L. R. n. 8/2016;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

D E T E R M I N A

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE la dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad assentarsi dal servizio per giorni 3 di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 18 mensili, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, riformulato dall'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, per assistere la cognata, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, fino a quando la stessa non venga ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata che assicuri assistenza sanitaria continuativa e, comunque, fino al decesso;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

DARE ATTO, altresì

- Che lo scrivente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità amministrativa del medesimo.

- Che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 6, commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitan;

Alla Segretaria Generale;

All'Ufficio "Albo Pretorio";

Al Responsabile del Servizio "Programmazione, Organizzazione e Performance";

Alla dipendente con matricola in oggetto indicata.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Felice Sparacino
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, D.Lgs. n. 165/2001
(D. D. n. 1569 del 24/12/2021)